

4° CAMPIONATO DI CALCIO A 8

- REGOLAMENTO 2016/2017 -



Il Comitato UISP di Lecce - attività calcio - organizza e patrocina il 4° Campionato Amatoriale Calcio a otto, riservato a squadre appartenenti a Enti, Aziende e Società Sportive.

ART. 1 - INIZIO DEL CAMPIONATO

La struttura calcio della UISP di Lecce ha deliberato il termine ultimo per formalizzare le iscrizioni al Campionato per il giorno **20 settembre 2016**.

ART. 2 - PARTECIPAZIONE

A tale Campionato possono partecipare soltanto atleti che alla data del **31/12/2016** abbiano compiuto i **16 anni di età**.

ART. 3 - TESSERAMENTO

- A. Ogni società potrà tesserare un numero illimitato di atleti e non meno di 8 entro e non oltre l'inizio del Campionato fissato per **lunedì 3 ottobre 2016**. Altri calciatori potranno essere tesserati durante lo svolgimento del torneo e prendere regolarmente parte alle gare una volta regolarizzato l'iter procedurale del tesseramento. **Dal 31 marzo 2017** non sarà più ammessa alcuna forma di tesseramento e, pertanto, le Società che non usufruiranno di tale opportunità nei termini previsti, perderanno il diritto a completare la rosa col tesseramento di altri atleti;
- B. Gli atleti possono tesserarsi nel corso della stagione Sportiva per una sola Società UISP – nel caso in cui un atleta incorra nel doppio tesseramento si intenderà valido quello riferito alla Società per la quale ha firmato il primo cartellino in ordine di tempo. In tale caso il giocatore è vincolato alla società per una stagione Sportiva. L'atleta che incorra nel doppio tesseramento soggiacerà ai provvedimenti disciplinari previsti dal successivo Art. IX comma b punto 2 del presente Regolamento Ufficiale ;
Per i tesserati **squalificati a tempo (mesi e/o anni)** non è possibile partecipare all'attività ufficiale della UISP, fino al termine della sanzione disciplinare comminata.
Non è ammessa la partecipazione, in qualità di atleta-giocatore, dei tesserati FIGC; possono partecipare solo coloro che non abbiano partecipato a gare ufficiali nella Stagione Sportiva in corso 2016/2017 (**per "partecipazione a gara" s'intende essere stato in lista come giocatore**), fatto salvo coloro che hanno partecipato a gare della 3^a categoria.
- C. **E' ammessa la partecipazione dei tesserati atleti degli Enti di Promozione Sportiva:**
Possono partecipare al Campionato anche gli atleti già **tesserati per altre Associazioni sportive UISP 2017**, ma che non siano partecipanti allo **stesso Campionato a otto**, ma ad altre attività ufficiali (*Campionato Provinciale a 11*) senza obbligo dello scioglimento del rapporto sportivo con l'Associazione di appartenenza, ma previa dichiarazione d'informazione sottoscrivendo l'apposito cartellino/tessera d'attività.
Potranno partecipare alle gare per una sola Associazione per tutta la durata del Campionato a otto. Per le eventuali irregolarità (partecipazione nel medesimo Campionato per diverse Associazioni) si procederà come sopra, rispettando quanto previsto nella N.G. R.A. parte quarta titolo XII – art. 65 relativo alla sosta tra una gara e quella successiva..
- D. Ogni società è tenuta a presentare entro il **18/09/2016** l'elenco ufficiale dei giocatori.
- domanda di iscrizione;
 - nome, cognome, luogo, data di nascita, residenza e via degli atleti tesserati ;
 - una foto formato tessera degli atleti (*recente e non riciclata*);

- copia documento di riconoscimento degli atleti tesserati;
- E. Le società hanno l'obbligo di fare sottoporre i loro tesserati a visita medica al fine di accertarne l'idoneità fisica all'attività sportiva ai sensi di quanto previsto dal consiglio Nazionale del CONI nella seduta 22.12.1978 con riferimento all'art. 61 ultimo comma della Legge 23.12.1978 n°833. I certificati di idoneità fisica possono essere rilasciati e sono validi a tutti gli effetti da:
 - centro di medicina sportiva ;Le certificazioni di idoneità devono essere tenute agli atti della Società sportiva per un periodo di CINQUE ANNI.
All'inizio del campionato, il rappresentante legale della società dovrà rilasciare ampia e totale dichiarazione liberatoria alla UISP attestante l'avvenuto adempimento delle succitate formalità.
I dirigenti delle società inadempienti soggiaceranno , in caso d'infortuni, ai provvedimenti penali previsti dalla normativa di legge vigente;
- F. La UISP si riserva il diritto di garantire l'autenticità del tesseramento di atleti e dirigenti, in particolare dei nuovi iscritti che, ovviamente, non sono menzionati negli elenchi ufficiali consegnati dalle società prima dell'inizio del Campionato. Questo, in particolare, quando i nuovi tesseramenti non vengono pubblicati sul Comunicato Ufficiale. Rammentiamo che tale segnalazione da parte della UISP non è obbligatoria. Per la violazione del comma c) del presente Articolo saranno applicate le sanzioni disciplinari previste dal successivo art. 9 comma b) punti 1) e 3) del presente Regolamento Ufficiale.

ART. 4 - SVINCOLO DEI GIOCATORI

I giocatori tesserati per la UISP possono ottenere lo svincolo nei seguenti casi:

- Rinuncia volontaria da parte della società di appartenenza;
- Inattività o scioglimento della società di appartenenza;
- Cambio di residenza.

In tutti i casi, lo svincolo può avvenire solo se il giocatore non abbia preso parte a nessuna Gara Ufficiale nel corso della Stagione Sportiva corrente. Lo svincolo avviene con il rilascio da parte della Società del cartellino, accompagnato dal relativo Nulla Osta controfirmato dal Legale Rappresentante della Società.

Se il giocatore non ha partecipato a gare successive alla quarta giornata del livello di campionato a cui partecipa, nel caso in cui abbia precedentemente preso parte all'attività ufficiale nella stagione sportiva in corso. In tal caso potrà tesserarsi per una società che partecipi all'attività in livello diverso da quello di provenienza. Nel caso di categoria con un unico livello è ammesso lo svincolo ed il tesseramento per altra società di girone diverso. Lo svincolo avviene con il rilascio da parte della società del cartellino, accompagnato da nulla-osta in duplice copia redatto su carta intestata della società e firma del legale rappresentante di questa; il giocatore che abbia ottenuto lo svincolo può tesserarsi con un'altra società presentando in lega il cartellino ed il nulla-osta; la lega provvederà a regolarizzare il passaggio di società richiesto con le appropriate variazioni alla tessera associativa.

ART. 5 - CAMPI DI GIUOCO

- A. Il Campionato si svolgerà sui seguenti campi:
 1. **Girone A** - Centro Sportivo "Lezzi" di **Sternatia**;
 2. **Girone B** - Centro Sportivo di **Lequile**,
- B. Il giudizio sulla impraticabilità dei terreni di gioco è di esclusiva competenza del Direttore di Gara designato dalla Commissione Arbitri Provinciale a dirigere la gara.

ART. 6 - SVOLGIMENTO DELLE GARE

- A. Le gare si disputeranno nei giorni stabiliti nell'incontro che si terrà con i responsabili delle squadre.
- B. Le gare si disputeranno in due tempi di 35 minuti ciascuno.
I calciatori hanno diritto ad una sosta tra i due periodi di gioco. La durata dell'intervallo non deve superare i 10 minuti. La durata dell'intervallo può essere modificata solo con il consenso dell'arbitro.
- C. Il termine massimo di attesa è di **10 minuti**. Le Società, entro tale termine dovranno presentare al Direttore di gara almeno 6 giocatori in tenuta di giuoco. Nel corso della gara, la squadra o le squadre ritardatarie potranno integrare in ogni momento il proprio schieramento. I giocatori ritardatari o sostituti possono prendere parte alla gara anche se non preventivamente inclusi nell'elenco consegnato al Direttore di Gara. Quest'ultimo provvederà alla loro identificazione nel momento in cui entreranno in campo, e ne aggiungerà i nominativi nell'elenco dei giocatori. Inoltre il Direttore di Gara farà menzione sul suo rapporto dei minuti di ritardo con cui ha avuto inizio l'incontro per gli eventuali provvedimenti disciplinari, ammenda e punti di penalizzazione; nel momento in cui le due squadre decideranno di disputare la gara dopo il tempo di attesa non sarà possibile presentare il reclamo.
- D. Prima dell'inizio della gara il dirigente Accompagnatore deve esibire al Direttore di Gara almeno 15' prima dell'orario ufficiale :
- le tessere associative;
 - un elenco in duplice copia nel quale dovranno essere indicati i nominativi degli atleti e quello di almeno un dirigente. In mancanza dei dirigenti è il Capitano a farne le veci;
- E. Saranno ammessi alla gara i giocatori identificati tramite la tessera associativa UISP (non è ammesso nessun altro documento di riconoscimento)
- F. Il Dirigente addetto all'Arbitro o il Capitano possono durante l'intervallo o al termine della gara prendere in visione le tessere o i documenti di identità degli atleti della Società avversaria. Nel caso di dubbia identificazione, potranno richiedere che il Direttore di Gara ritiri una o più tessere, inoltrando, successivamente, in Lega il regolare reclamo nei modi e termini previsti dal presente Regolamento Ufficiale. Non ottemperando alle disposizioni di cui sopra, non saranno presi in esame reclami per posizioni irregolari di giocatori, per quanto attiene alla sostituzione di persona.
- G. Le squadre metteranno a disposizione del Direttore di Gara **due palloni regolamentari**; La gara si disputerà con i palloni della Società ospitante e, solo in caso di necessità saranno utilizzati i palloni della Società ospite. L'inosservanza di tale Comma comporterà l'applicazione di ammenda a danno delle Società inadempienti.
- H. Le squadra ospitante, durante l'intervallo, dovrà garantire il ristoro al Direttore di Gara . In mancanza, la società inadempiente soggiacerà ad ammenda e punti di penalizzazione.
- I. La Società prima citata in calendario dovrà tenere in debito conto il colore delle divise della squadra avversaria e si comporterà di conseguenza adeguando le proprie a quelle. Alla Società inadempiente sarà comminata un'ammenda di € 5,00 e la perdita della gara nel caso in cui la stessa non potesse essere disputata.
- J. **Ogni Società nel corso della gara ha la facoltà di procedere alla sostituzione con l'ingresso di tutti i giocatori in distinta senza distinzione di ruolo. L'indicazione delle riserve sull'elenco ufficiale e nel numero massimo di sette, è facoltativa ed è demandata alla discrezione di ogni società.**

I giocatori di riserva, menzionati sull'elenco ufficiale possono sostare in panchina e sono soggetti alla disciplina delle persone in campo. I giocatori di riserva non preventivamente indicati sull'elenco ufficiale di gara, non possono sostare in campo e la loro identificazione sarà effettuata al momento del loro ingresso sul terreno di gioco, previo ritiro da parte del Direttore di Gara del cartellino di identificazione. Si precisa che l'ingresso in campo di

giocatori di riserva può avvenire in qualsiasi momento, senza alcun vincolo di priorità o successione.

- L. Sono ammessi sul terreno di giuoco ed hanno, pertanto, titolo a sostare in panchina, per ciascuna società, purché regolarmente tesserati: TRE dirigenti di cui, UNO, assumerà la funzione di Accompagnatore ufficiale o Addetto al Direttore di Gara. Inoltre, è ammesso un QUARTO Dirigente con la funzione di medico Sociale. Quest'ultimo, comunque, dovrà attestare la propria identità personale e qualifica professionale.
- M. Le gare s'intendono omologate di volta in volta con i risultati conseguiti sul campo, salvo delibera diversa della commissione Giudicante di 1° Istanza che per la stagione sportiva 2016/2017 è composta dai signori :
 Sig. Stanislao Roberto - Responsabile
 Sig. Feline Giorgio - Componente
 Sig. Borgia Massimo - Componente
- N. La struttura calcio si riserva il diritto di scegliere la giornata e l'orario di gara in cui fare disputare le partite di recupero (**inderogabilmente entro 15 giorni dal rinvio**), sentito il parere, peraltro non vincolante, delle società interessate.
- O. La struttura calcio, può inviare sui campi di gara, in veste di osservatori persone da essa indicate, perché riferiscano sull'andamento delle gare per le quali sono stati designati. Gli osservatori, in caso di necessità, devono assistere e tutelare l'Arbitro ed operare per evitare episodi di antisportività da parte dei tesserati sul campo. Gli osservatori, sono autorizzati a redigere un supplemento di referto che, avrà tutta la sua incidenza presso, gli organi competenti della commissione Giudicante.
- P. **Non possono prendere parte alla gara :**
 - 1) Tutti i giocatori soggetti a provvedimenti disciplinari comminati dalla Commissione Giudicante della struttura calcio ed in funzione della convenzione esistente con il CSI, dagli organi Disciplinari di quest'ultimo Ente.
 - 2) Coloro che, con funzioni di atleta o dirigente, non risultino inseriti negli elenchi ufficiali delle società consegnati in sede all'inizio del campionato, fatta eccezione per i nuovi tesserati , ed in genere tutti coloro i quali non siano regolarmente tesserati UISP o che comunque non abbiano titolo a prendere parte alla gara per altre motivazioni, diverse da quelle citate.

Le società ed i tesserati che non ottemperino alle disposizioni dei co. I) e P) del presente Articolo, soggiaceranno ai provvedimenti disciplinari di cui all'Art. 9) Comma B), punti 1), 3) e 4).

ART. 7 - RINUNCIA O RITIRO DA GARE O CAMPIONATI

- A. La società che supererà i 10 minuti dall'inizio della gara come da comunicato ufficiale, che rinuncia alla disputa di una gara o che si ritiri da una gara già iniziata, oltre ai provvedimenti disciplinari previsti dall'Art. 9), subisce la perdita della gara con il punteggio di 0 - 2 o con il punteggio più favorevole all'avversario in caso di ritiro da una gara già iniziata. Se la società che rinuncia a disputare una gara dà regolare preavviso scritto alla UISP, almeno 48 ore prima della disputa della gara medesima, subisce ugualmente la sconfitta a tavolino per 0 - 2, ma l'ammenda prevista successivamente dall'Art. 9) Comma B) punto 5) sarà dimezzata ed i punti di penalizzazione in classifica Disciplinaria verranno portati a 15 anziché a 30. Ovviamente, in mancanza di preavviso, la società subirà per intero le sanzioni disciplinari previste.
- B. Qualora una società si ritirasse dal campionato o ne venisse esclusa, tutte le gare precedentemente disputate non avranno valore per la classifica Generale, **sempre che il ritiro venga formalizzato entro l'ultima giornata del Girone di Andata**. Se al contrario, il ritiro avviene dalla prima giornata del Girone di Ritorno in poi, le gare precedentemente

disputate avranno valore per la classifica Generale mentre, per le altre ancora da disputare, la società sarà considerata rinunciataria ed alle rispettive avversarie, saranno assegnati i DUE PUNTI a tavolino.

- C. Qualora una squadra non si presentasse a disputare la partita di campionato dovrà versare per intero la quota partita; nel caso non si presentassero entrambe la quota sarà divisa al 50%.**

ART. 8 - NORMATIVA DI DISCIPLINA

- A. La commissione Giudicante di 1^a istanza, potrà essere integrata da un Rappresentante delle società, a turno, e da un componente della commissione Arbitri Provinciale. Il Rappresentante delle società va considerato come componente a pieno titolo della commissione Giudicante, viene designato tramite sorteggio e dura in carica per un mese. Il Rappresentante della commissione Arbitri, assiste ai lavori della commissione Giudicante, può esprimere pareri e considerazioni senza, per questo, avere diritto al voto, in caso di disparità di giudizio.
- B. I provvedimenti disciplinari a carico di tesserati e società per la mancata osservanza del presente Regolamento ufficiale sono i seguenti:
1. squalifica da DUE a SEI mesi al tesserato che partecipa ad una gara ufficiale senza averne titolo, in violazione degli Art. 4 comma C) e 7) comma i) e punti 1) -2) -3) -4).
 2. squalifica di UN anno al tesserato per la violazione dell'Art. 4) comma B).
 3. Per la violazione degli Art. 3 comma C) e Art. 4) comma C) ed Art. 7) comma i) e P) 1) - 2) - e 3) la società sarà punita con la perdita della gara per 0 - 2 . Saranno date perse tutte le gare precedenti in cui c'è stata la stessa violazione. La società sarà penalizzata di UN PUNTO in classifica Generale per ogni gara in cui c'è stata la stessa violazione e di UNDICI PUNTI complessivi in classifica Disciplina. La Società, infine, subirà un'ammenda di € 150,00.
 4. Per la violazione dell'Art. 7) Comma P) Punto 4), oltre a tutte le precedenti sanzioni, la società sarà penalizzata di 50 punti in classifica Disciplina, anziché dei 30 punti previsti in tutti gli altri casi.
- C. La società che rinuncia a disputare una gara o che si ritiri da una gara già iniziata, oltre alle sanzioni previste dall'Art. 8) Comma A) subisce le seguenti sanzioni :
1. Penalizzazione di UN punto in CLASSIFICA GENERALE
 2. Penalizzazione di TRENTA PUNTI in CLASSIFICA DISCIPLINA ;
 3. Ammenda di € 50,00 per 1^a RINUNCIA ;
 4. Ammenda di € 75,00 per 2^a RINUNCIA con esclusione dalla CLASSIFICA DISCIPLINA;
 5. Ammenda di € 100,00 per 3^a RINUNCIA con esclusione dalla CLASSIFICA GENERALE.
- Se la società che rinuncia ad una gara, dà regolare preavviso alla Lega calcio nei termini previsti, subisce le sanzioni sancite dall'Art. 8) comma **A)** secondo capoverso.
- Si rammenta che, non presentarsi entro i limiti di tempo consentiti, non ottemperare agli obblighi di pagamento di somme coattivamente disposte dalla UISP, equivale a rinunciare alla gara.
- D. L'espulsione dal campo dei giocatori, comporta l'automatica squalifica di UNA GIORNATA DI GARA, indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione sul comunicato ufficiale. Resta salvo il diritto della commissione Giudicante di erogare una sanzione maggiore che sarà evidenziata sul comunicato ufficiale all'atto della sua pubblicazione. Si considerano scontate le squalifiche per una o più giornate quelle riferite a gare ufficiali effettivamente disputate. Sono considerate, altresì scontate, le squalifiche riferite a gare per le quali si sia conseguito un risultato valido agli effetti della CLASSIFICA GENERALE. Non può, però,

ritenersi scontata, la squalifica di un tesserato nel caso di una gara in cui la propria squadra abbia rinunciato o sia stata considerata rinunciataria;

- E. Nel corso del Campionato le prime quattro ammonizioni subite da un tesserato, comportano per lo stesso la **SQUALIFICA PER UNA GARA UFFICIALE** e la conseguente penalizzazione in Classifica Disciplina di tre punti. Successivamente **alla PRIMA SQUALIFICA** per somma di ammonizioni il tesserato soggiacerà ad analogo provvedimento di **SQUALIFICA DI UNA GARA UFFICIALE** e conseguente penalizzazione in Classifica Disciplina sempre di tre punti, secondo il seguente criterio:

3) dopo TRE AMMONIZIONI ;

4) dopo DUE AMMONIZIONI

5) dopo UNA AMMONIZIONE ;

e così fino al termine del Campionato.

Nella 2^a Fase del campionato le ammonizioni si azzerano e seguiranno il seguente criterio di **SQUALIFICA PER UNA GARA UFFICIALE**:

1) dopo DUE AMMONIZIONI;

2) dopo UNA AMMONIZIONE

e così fino al termine del Campionato.

Le **SQUALIFICHE PER SOMMA DI AMMONIZIONI**, saranno esecutive dal giorno seguente a quello della pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.

- F. Non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di squalifica fino a due giornate ufficiali o squalifiche a tempo sino a 15 giorni, le inibizioni a dirigenti sino ad un mese, le ammende sino a € 10,00;
- G. I provvedimenti disciplinari di squalifica derivanti da espulsione dal campo o altro, da somma di ammonizioni ed i provvedimenti relativi alle stesse ammonizioni comminati dalla commissione Giudicante sino all'ultima giornata della 1^a Fase, hanno valore a tutti gli effetti nella **Seconda Fase Finale**;
- H. Le società che nel corso del campionato totalizzeranno una penalizzazione superiore ai 100 punti nella CLASSIFICA DISCIPLINA, ovvero, ne fossero escluse a norma dell'Art. 9 comma B) Punto 5), perderanno il diritto a partecipare d'ufficio alla prossima Edizione. Sarà un'apposita Commissione nominata dal consiglio Direttivo della Lega calcio Provinciale ad esaminare ed emettere a giudizio insindacabile parere favorevole o meno alla riammissione della società esclusa e dei suoi tesserati. Al pari delle società, il tesserato che al termine del campionato avrà assommato una penalizzazione individuale nella CLASSIFICA DISCIPLINA superiore a 25 punti, non potrà partecipare di diritto alla prossima Edizione. La sua riammissione, previa presentazione di un'apposita domanda, sarà vagliata dalla commissione di cui sopra, a giudizio insindacabile.
- I. E' facoltà della struttura calcio della UISP, escludere in qualsiasi momento del campionato, quelle società che non offrissero più sufficienti garanzie che, comunque, si rendessero responsabili di continuati e gravi incidenti.
- J. La tabella valutativa dei punti di penalizzazione per i provvedimenti disciplinari a carico delle società e dei tesserati, ai fini della Classifica Disciplina è la seguente :

a. Sanzioni a carico della Società :

Ammonizione, deplorazione	P. 10
Ammonizione con diffida	P. 20
Penalizzazione punti in classifica (per ogni punto oltre ai punti determinati da altre azioni)	P. 10
Ammenda per comportamento antisportivo dei propri tesserati	P. 30
Ammenda per atti di violenza dei propri tesserati nei confronti del Direttore di Gara e Guardalinee	P. 50
Ammenda per infrazione agli adempimenti formali (palloni, ristoro ecc.)	P. 2

Punizione sportiva della perdita della Gara : a) per rinuncia

P. 30

b. Sanzioni a carico dei tesserati :

Per ogni ammonizione	P. 1
Per ogni espulsione	P. 3
Per ogni giornata di squalifica	P. 3
Per ogni settimana o frazione superiore a TRE giorni	P. 3
Per ogni mese	P. 10
Per ogni anno sino alla cifra massima per mesi ed anni, rispettivamente di punti 100 e 300	P. 100

L. Alla società che contravviene al disposto dell'Art. il comma C) sarà applicata la penalizzazione di punti 30 in CLASSIFICA DISCIPLINA.

M. Al tesserato che contravviene al disposto dell'Art. 11 comma C) sarà applicata la penalizzazione di punti 15 in CLASSIFICA DISCIPLINA.

ART. 9 - RECLAMI

- A. I reclami inerenti la regolarità della gara devono essere preannunciati mediante e-mail (**calcio.lecce@uisp.it**) entro e non oltre le 24 ore successive alla gara cui si riferiscono. I giorni festivi successivi alla gara in contestazione, non si computano. Il reclamo successivo regolarmente documentato e motivato, dovrà pervenire alla commissione Giudicante della UISP corredato da una tassa di € 25,00 (che sarà prelevata dalla cauzione) entro il settimo giorno successivo alla data della gara in contestazione. Copia del predetto reclamo deve essere inviata alla società avversaria sempre a mezzo e-mail. La ricevuta di tale e-mail dovrà essere, altresì, allegata alla documentazione inviata alla commissione Giudicante della UISP.
- B. I reclami inerenti i provvedimenti disciplinari comminati in prima istanza e pubblicati sul comunicato ufficiale della Lega Calcio dovranno essere presentati alla commissione Disciplinare di 2° Istanza, a mezzo e-mail, corredati da una tassa di € 25,00 (saranno trattenute dalla cauzione) entro il settimo giorno dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale. Si precisa che i reclami, in genere, relativi alle gare della "2° Fase Finale" devono essere presentati osservando obbligatoriamente la procedura d'urgenza, così come previsto dalla Normativa Generale della attività calcio UISP all'Art. 27.
- C. Non sono ammessi reclami redatti senza una precisa motivazione e comunque, in forma generica e senza la relativa tassa.
- D. Le tasse dei reclami accolti, sia pure parzialmente, saranno restituite, negli altri casi saranno incamerati dalla Lega calcio.
- E. In deroga a quanto precede, si precisa che, soltanto i reclami inerenti la posizione irregolare di giocatori partecipanti all'attività della FIGC potranno essere inoltrati alla commissione Giudicante da parte della società reclamante, in qualsiasi momento del Campionato. La documentazione riguardante la posizione irregolare in contestazione dovrà essere fornita dalla Società reclamante con dati precisi e circostanziati : (cognome, nome, data di nascita dell'atleta, società Federale di appartenenza, data e gare cui l'atleta ha partecipato, liste ufficiali ecc.). Per i casi previsti dal presente comma E) la società reclamante dovrà, comunque, sempre attenersi alle modalità previste nei comma precedenti di questo Art. 10 per ciò che attiene le formalità procedurali da osservare, non sarà però vincolata né all'invio del telegramma, né alle disposizioni previste per il settimo giorno che rimane, peraltro, valida per tutti gli altri casi.

ART. 10 - DOVERI DELLA SOCIETA'

- A. Le Società hanno l'obbligo di visionare sul sito ufficiale **www.uisp.it/lecce** il comunicato ufficiale ogni mercoledì dalle ore 19,00. Il comunicato ufficiale sarà inviato, per e-mail, a tutti i responsabili delle società indicati.
- B. Resta inteso che il comunicato ufficiale rimane disponibile presso la sede della UISP, immediatamente dopo la sua pubblicazione e tutto quanto in esso contenuto fa testo a tutti gli effetti nei confronti delle società, Dirigenti ed Atleti indipendentemente dall'avvenuto ritiro da parte delle società.
- C. Le società hanno l'obbligo di partecipare alle assemblee che la Lega Calcio riterrà opportuno convocare durante l'arco del Campionato con il loro Rappresentante Legale. Le società che non presenzieranno con almeno un rappresentante, saranno penalizzate in Classifica Disciplina con 10 punti.
- D. Per i fini amatoriali e statutari dell'Associazione è rigorosamente vietato alle tesserate avere rapporti di natura economica con le società di appartenenza in base alla loro prestazioni sportiva. Le società e le tesserate inadempienti soggiaceranno ai Provvedimenti Disciplinari a norma dell'articolo 10 comma G.
- E. Le società hanno il dovere del mantenimento dell'ordine pubblico e possono fare richiesta della presenza della forza pubblica qualora lo ritengano necessario.

ART. 11 - RESPONSABILITA' DELLA UISP

Il comitato UISP di Lecce, declina ogni responsabilità per incidenti a persone o cose: prima, durante e dopo la gara salvo quanto stabilito dalle norme che regolano i propri associati con la relativa tessera UISP.

ART. 12 - NORMATIVA GENERALE DELL'ATTIVITA' CALCIO

Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento ufficiale Provinciale, valgono in quanto applicabili, le disposizioni e le norme previste dalla Normativa Generale della Attività calcio Nazionale dell'UISP. Fanno eccezione gli Articoli enunciati nel presente Regolamento perché approvati, in deroga e come tali non potranno essere messi in discussione né a confronto.

ART. 13 - SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO

L'edizione 2016/2017, inserita nel circuito delle Manifestazioni Nazionali della Lega calcio, si articolerà in **Due Fasi** :

PRIMA FASE (QUALIFICAZIONE);

Parteciperanno tutte le squadre iscritte **in un unico girone** all'italiana con gare di andata e di ritorno.

La composizione dei gironi sarà disposta dalla struttura calcio UISP.

SECONDA FASE (FINALE) ;

Lo svolgimento della seconda fase sarà deciso prima dell'inizio del campionato sulla base dei gironi che si saranno formati.

In caso di parità si tireranno direttamente i calci di rigore di spareggio **senza disputa di tempi supplementari.**

Per determinare l'ordine di classifica in caso di parità di punti saranno adottati i seguenti criteri in ordine di priorità:

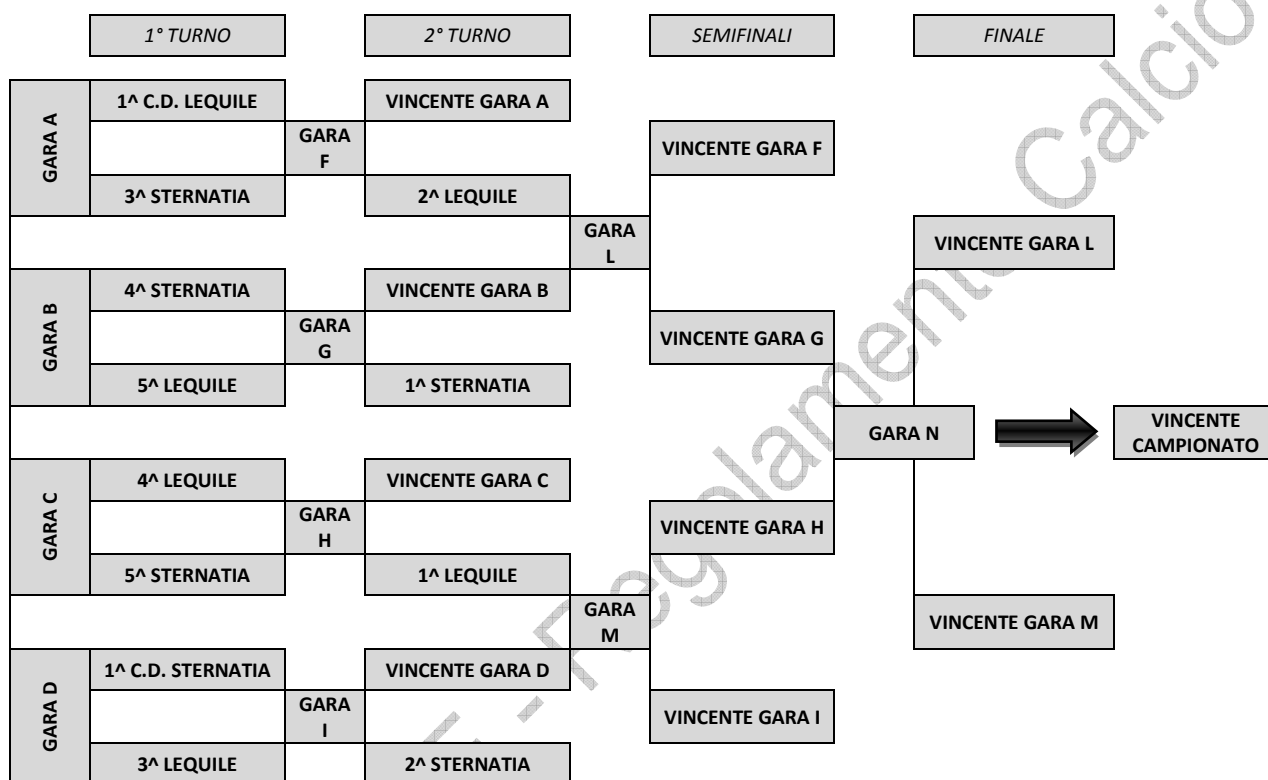
- Miglior piazzamento nella **Classifica Disciplina;**
- Migliore **Classifica Generale** fra le squadre interessate secondo il criterio della **classifica avulsa.**
- Migliore **differenza reti** nella **classifica avulsa.**
- Maggior **numero di reti segnate** nella **classifica avulsa.**
- **Sorteggio.**

Sarà considerata vincitrice del **TROFEO DISCIPLINA 2016/2017** la società che in assoluto, avrà totalizzato il minor numero di punti di penalizzazione.

Nel caso in cui una o più società tra quelle aventi diritto a disputare la Seconda Fase Finale, al termine della 1^ Fase del campionato avranno totalizzato più di 100 punti di penalizzazioni nella CLASSIFICA DISCIPLINA FINALE perderanno il diritto a disputare la 2^ Fase Finale.

In questo caso saranno ammesse osservando lo stesso criterio la Società o le società immediatamente meglio classificate nella CLASSIFICA GENERALE.

Svolgimento 2^ Fase:



ART. 14 - CAUZIONE

Al momento dell'iscrizione al campionato ogni squadra dovrà versare una CAUZIONE di € 250,00 che sarà restituita interamente alla conclusione del campionato, salvo sanzioni pecuniarie cui sarà soggetta la squadra nel corso del campionato, le quali saranno detratte dalla somma suddetta.

In caso di ritiro della squadra dal campionato la cauzione sarà interamente trattenuta dal comitato organizzatore.

Inoltre in caso la squadra si presenterà in ritardo rispetto all'orario di inizio della gara saranno applicate le seguenti multe:

1° ritardo € 5,00 - 2° ritardo € 10,00 - dal 3° ritardo in poi € 15,00

ART. 15 - UFFICIO INCHIESTE

E' istituito un ufficio inchieste composto dal Responsabile Provinciale Attività Calcio, da un Rappresentante della commissione Giudicante e da un Rappresentante della commissione Arbitrale.

Tale organismo e' delegato a:

- ♦ verificare sull'andamento regolare del campionato affinché le società, i loro Dirigenti, i loro tesserati non compiano o consentano atti diretti ad alterare lo svolgimento od il

risultato di una o più gare o altri atti che, comunque, possano inficiare la regolarità del campionato.

- ♦ deliberare in ordine ai provvedimenti disciplinari da comminare nei confronti delle società e tesserati che contravvengono a quanto disposto dall'Art. 11) comma C).

Resta stabilito, peraltro, che le istanze o denunce da inoltrare all'Ufficio Inchieste in merito ad eventuali situazioni di illecito sportivo di cui all'Art. summenzionato, dovranno essere sempre circostanziate e documentate da parte del denunziante (società o tesserati).

ART. 16 - COMUNICATI

I Comunicati settimanali potranno essere ritirati presso la sede UISP, in via Venezia n. 2, ogni mercoledì successivo alle gare disputate;

ART. 17 - FINALI REGIONALI

La squadra CAMPIONE PROVINCIALE dovrà partecipare alle finali regionali altrimenti perderà il diritto di partecipare alle FINALI NAZIONALI della stagione sportiva 2016/2017.

Il presente Regolamento ufficiale e' stato redatto e pubblicato a cura della struttura calcio del Comitato UISP di LECCE.